

Pubblicato il \_\_\_\_2025

N. \_\_\_\_/2025 REG.PROV.COLL.  
N. \_\_\_\_/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_ del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Difesa, Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri, Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

***PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE***

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di "Concorso pubblico, per

esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, approvata con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, n. \_\_\_\_ CC di prot. del 15.03.2025, pubblicato il 20.03.2025 sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del decreto n. 3/10-2-2024 CC di prot. del 15.03.2025, pubblicato il 20.03.2025 sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri, con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”;
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. - OMISSIONIS- del \_\_\_\_ febbraio 2025 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri” in quanto ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “ESITI DI ASPORTAZIONE DI LESIONE CISTICA FEMORE PROSSIMALE SINISTRO CON MEZZI DI SINTESI IN SITU (COD. 204)”;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo al “codice 204” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 11, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 5, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3852 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

## E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_ 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

-- il ricorrente ha gravato il suo provvedimento di esclusione dal “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri” dolendosi del giudizio di inidoneità con attribuzione del coefficiente 4 nell’apparato LI a seguito della seguente diagnosi “esiti di asportazione di lesione cistica femore prossimale sinistro con mezzi di sintesi in situ (COD. 204)”;

--con lo stesso atto ha anche impugnato la graduatoria concorsuale approvata con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, n. 3/10-2-2024 CC di prot. del 15.03.2025, pubblicato il 20.03.2025 sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui pregiudica l’utile collocazione di parte ricorrente;

-- il ricorrente ha contestato, sulla base di documentazione medica, l’insussistenza dell’affezione contestata e comunque la sua capacità di determinare l’inidoneità al concorso;

ritenuto che:

-- vada disposta verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la correttezza dell’attribuzione del coefficiente 4 nell’apparato LI a seguito della diagnosi “esiti di asportazione di lesione cistica femore prossimale sinistro con mezzi di

sintesi in situ (COD. 204)" , acclarando l'idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;

-- le operazioni avvengano secondo le modalità di seguito indicate:

a. della verificazione è incaricata la Commissione Medica Interforze di 2<sup>^</sup> Istanza in Roma, con facoltà di avvalersi, sotto proprio coordinamento e controllo, della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione;

b. l'Amministrazione resistente fornirà all'Organismo incaricato tutta l'occorrente documentazione, incluse norme e regole tecniche da osservare ai fini degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità da formulare, parimenti la parte ricorrente fornirà tutta la documentazione medica a sua disposizione, inclusa quella già prodotta agli atti;

c. l'Organismo incaricato provvederà ad accettare se il ricorrente presenta la causa di inidoneità sopra richiamata verificando la sussistenza della condizione preclusiva al reclutamento costituita da "esiti di asportazione di lesione cistica femore prossimale sinistro con mezzi di sintesi in situ" riferendo espressamente nelle sue conclusioni a questo Giudice se sussista o meno la causa impeditiva del reclutamento suddetta in base alla normativa vigente, quale sia il conseguente coefficiente attribuibile al candidato nel corrispondente apparato del profilo sanitario e se, sempre in base alla normativa applicabile, egli risulti idoneo o meno, sotto tale profilo, all'ammissione al concorso;

d. le parti saranno avviseate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verificazione e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore -presso cui domicilieranno per ogni comunicazione dell'Organo verificatore- nonché di un proprio consulente tecnico nominato all'uopo, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;

e. la relazione sulla verificazione compiuta, in una al verbale eventualmente redatto ed alle prove effettuate, dovrà essere entro il \_\_\_\_

\_\_\_\_ 2025 comunicata a mezzo PEC alle parti, presso i domicili digitali dei rispettivi avvocati costituiti, nonché depositata nella Segreteria di questo giudice.

Ritenuto, altres, che la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verificazione, sulla base dell’eventuale documentata richiesta dell’Organo verificatore – debba essere differita alla conclusione della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l’incumbente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del \_\_\_\_ 2025;

differisce alla conclusione della fase cautelare ogni decisione sulle spese, comprese quelle relative alla verificazione sulla base dell’eventuale documentata richiesta dell’Organo incaricato;

manda alla Segreteria per gli avvisi.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_ 2025 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Domenico De Martino**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.